



Bruxelles, 8.3.2024  
COM(2024) 109 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione di decisione del Consiglio**

**che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere**

**ALLEGATO**  
**DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO TRA**

**l'Unione europea e la Repubblica di San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere**

**I. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Gli obiettivi dell'accordo sono i) costituire un'adeguata base giuridica per l'assenza di controllo di frontiera tra l'Italia e San Marino; ii) mettere in atto soluzioni giuridiche relative alle conseguenze dell'imminente entrata in funzione dei nuovi sistemi di informazione dell'UE, compresi il sistema di ingressi/uscite (EES)<sup>1</sup> e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)<sup>2</sup>, in considerazione della particolare situazione geografica di San Marino e della sua relazione speciale con l'Italia; iii) aumentare la sicurezza e la fiducia per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati da San Marino ai cittadini di paesi terzi.
2. Sono incluse nell'ambito di applicazione dell'accordo le norme relative alla gestione delle frontiere tra l'Italia e San Marino, ai fini descritti al punto 1 del presente allegato, nonché le garanzie necessarie in materia.

**II. CONTENUTO DELL'ACCORDO**

**PRINCIPI GENERALI**

3. L'accordo previsto tra l'Unione e San Marino dovrà lasciare impregiudicate le questioni di sovranità e di giurisdizione.
4. L'accordo dovrà essere negoziato nel pieno rispetto dell'integrità territoriale degli Stati membri dell'Unione, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
5. L'accordo non dovrà ostare alla conclusione di intese amministrative esecutive di natura operativa tra l'Italia e San Marino su materie da esso disciplinate, purché le disposizioni delle intese siano compatibili con quelle dell'accordo e con il diritto dell'Unione.

**BASE DELLA COOPERAZIONE**

6. Dovranno costituire elementi essenziali della prospettata relazione il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei principi democratici e

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (in seguito denominato "regolamento EES") (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (in seguito denominato "regolamento ETIAS") (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

dello Stato di diritto, compreso l'impegno costante di San Marino a rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

7. Data l'importanza dei flussi di dati, l'accordo dovrà affermare l'impegno delle parti a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e a rispettare integralmente, in un allineamento dinamico, le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, così come l'interpretazione e il controllo di tali norme da parte del comitato europeo per la protezione dei dati e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### **CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE**

8. Conformemente all'accordo le parti dovranno garantire che le loro leggi consentano il passaggio tra lo spazio Schengen e San Marino senza verifiche ai valichi di frontiera e il conferimento di effetto in tutto lo spazio Schengen ai permessi di soggiorno rilasciati da San Marino ai cittadini di paesi terzi. L'accordo non dovrà prevedere la partecipazione di San Marino all'*acquis* di Schengen né la sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dello stesso. Le autorità di San Marino non dovranno poter accedere alle banche dati che il diritto dell'Unione riserva agli Stati membri o ai paesi associati all'*acquis* di Schengen o Dublino.
9. L'accordo dovrà prevedere che, qualora un cittadino di paese terzo intenda arrivare direttamente a San Marino, San Marino garantisca che tale persona sia dapprima soggetta alle verifiche di frontiera da parte dell'Italia.
10. L'accordo dovrà consentire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente a San Marino di accedere allo spazio Schengen senza visto per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, e di essere esenti dagli obblighi imposti dai regolamenti EES e ETIAS. I cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione dovranno beneficiare di un'agevolazione equivalente a San Marino.
11. L'esenzione dall'obbligo giuridico di effettuare verifiche di frontiera sulle persone che attraversano la frontiera tra il territorio di San Marino e lo spazio Schengen presuppone la vigenza di garanzie globali a tutela della sicurezza e integrità dello spazio Schengen.
12. Le garanzie sono quelle indicate di seguito.

#### *[Permessi di soggiorno]*

- (a) L'accordo dovrà prevedere che l'acquisizione e il mantenimento del diritto di soggiorno a San Marino siano subordinati all'esistenza di un effettivo collegamento con San Marino, da determinare sulla base della presenza fisica effettiva e regolare nell'arco di un periodo di tempo adeguato e del soddisfacimento di altri criteri oggettivi e verificabili, da cui saranno esclusi gli investimenti nell'economia e nell'immobiliare di San Marino e il pagamento di una somma prestabilita alle autorità sammarinesi.

- (b) L'accordo dovrà prevedere che San Marino si impegni a rilasciare o rinnovare permessi di soggiorno a cittadini di paesi terzi solo previo parere positivo dell'Italia, emesso entro un termine stabilito. Prima che sia rilasciato o rinnovato a cittadini di paesi terzi un permesso di soggiorno valido per San Marino, a seguito di una richiesta presentata dalle autorità sammarinesi riguardo a persone che soddisfano le condizioni previste dalla legge applicabile nel territorio di San Marino, e purché sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del presente punto, l'Italia sarà competente a emettere un parere vincolante basato sulla sua valutazione della sicurezza, in particolare sulla consultazione delle banche dati nazionali o dell'Unione, compresa la valutazione del rispetto delle misure restrittive dell'UE. L'accordo dovrà specificare che i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi devono seguire un modello uniforme marcato chiaramente come valido per San Marino e devono essere comunicati alla Commissione dall'Italia conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone<sup>3</sup>.
- (c) L'accordo dovrà prevedere che San Marino ritiri i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi su richiesta dell'Italia a seguito della valutazione di sicurezza effettuata da quest'ultima, in particolare consultando le banche dati nazionali o dell'Unione e verificando il rispetto delle misure restrittive dell'UE. San Marino dovrà informarne senza ritardo l'Italia.
- (d) Qualora San Marino ritiri di propria iniziativa un permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino di un paese terzo, dovrà informarne senza ritardo l'Italia.
- (e) L'accordo dovrà prevedere che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per un cittadino di paese terzo valido per San Marino non obblighi uno Stato membro a ritirare dal sistema d'informazione Schengen una segnalazione ai fini del respingimento.
- (f) L'accordo dovrà prevedere che i permessi di soggiorno già rilasciati da San Marino a cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti a San Marino al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso siano sostituiti con permessi di soggiorno rilasciati conformemente all'accordo, entro due anni dalla sua entrata in vigore. L'accordo dovrà prevedere che i permessi di soggiorno vigenti rilasciati da San Marino a cittadini di paesi terzi siano comunicati all'Italia, la quale dovrà verificarli consultando le opportune banche dati e potrà chiedere alle autorità competenti di San Marino di revocarli per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna. In simili casi San Marino si impegnerà a revocare il permesso di soggiorno.

*[Visti]*

- (g) L'accordo dovrà prevedere che, qualora San Marino dovesse rilasciare in futuro visti per soggiorni di breve o di lunga durata a cittadini di paesi terzi, l'accordo stesso dovrebbe essere riveduto di conseguenza.

*[Cittadini di paesi terzi non residenti]*

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (h) L'accordo dovrà prevedere che il tempo trascorso da cittadini di paesi terzi a San Marino, fatta eccezione per quelli ivi residenti, sia computato come tempo trascorso nello spazio Schengen ai fini del calcolo del soggiorno autorizzato all'interno dello spazio Schengen.
13. Fatta salva l'entrata in vigore dell'accordo con San Marino in base al quale San Marino applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, le disposizioni di cui al punto 12 non dovranno applicarsi ai cittadini di paesi terzi cui si applica la direttiva 2004/38/CE.
14. L'accordo dovrà prevedere norme sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto sammarinesi e italiane, effettuato su richiesta o di propria iniziativa, comprese informazioni sui casellari giudiziari e su persone e oggetti ricercati e scomparsi, ove lo scambio sia utile a fini di prevenzione, accertamento o indagine su reati a San Marino o in Italia, ovvero per la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e la difesa contro di esse.
15. Inoltre, per garantire un elevato livello di sicurezza e fiducia, l'accordo dovrà contenere norme che prevedano la possibilità di una cooperazione operativa transfrontaliera, ad esempio sotto forma di sorveglianza transfrontaliera, inseguimento oltre frontiera di sospetti criminali, organizzazione di pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte. Dovrà inoltre contenere norme che permettano l'esecuzione di verifiche di polizia rafforzate nelle vicinanze della frontiera terrestre tra lo spazio Schengen e il territorio di San Marino, a fini sia di contrasto, sia di controllo della migrazione.
16. L'accordo dovrà prevedere un meccanismo che permetta di adeguarlo, se necessario, in funzione della futura evoluzione del diritto dell'Unione. L'accordo dovrà inoltre includere una disposizione in base alla quale l'Unione possa estinguerlo in caso di omesso adeguamento.
17. L'accordo dovrà prevedere un meccanismo che permetta di valutarne l'attuazione.
18. L'accordo dovrà prevedere che, se non saranno rispettate le garanzie da esso instaurate, l'Unione possa sospendere unilateralmente tutte le disposizioni relative alla circolazione delle persone tra l'Unione e San Marino.

#### **DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

19. L'accordo dovrà prevedere un suo riesame periodico.
20. L'accordo dovrà essere concluso a tempo indeterminato e potrà essere estinto su richiesta di una delle parti, previa notifica di tre mesi all'altra parte. In tal caso sarebbe necessario introdurre il controllo di frontiera tra l'Italia e San Marino.
21. Per funzionare correttamente l'accordo dovrà regolare con efficienza ed efficacia i propri gestione, supervisione, attuazione e riesame, oltre che la risoluzione delle controversie e l'esecuzione, nel totale rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

22. L'accordo dovrà prevedere la possibilità dell'adozione di misure autonome, tra cui la sospensione dell'applicazione, nella totalità o in parte, dell'accordo stesso e degli eventuali accordi integrativi in caso di violazione di elementi essenziali.
23. L'accordo dovrà istituire un organo direttivo incaricato di gestirne e supervisionarne l'attuazione e il funzionamento, agevolando la risoluzione delle controversie. L'organo direttivo dovrà adottare decisioni e formulare raccomandazioni sull'evoluzione dell'accordo. L'organo direttivo dovrà comprendere rappresentanti delle parti di livello adeguato, dovrà decidere di comune accordo e dovrà riunirsi con la frequenza necessaria per adempiere ai propri compiti. Se necessario, potrà istituire sottocomitati specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
24. L'accordo dovrà contenere adeguate disposizioni che prevedano la risoluzione delle controversie da parte di un collegio arbitrale indipendente le cui decisioni siano vincolanti per le parti, e la relativa esecuzione, comprese disposizioni per una celere soluzione dei problemi.
25. L'accordo dovrà prevedere che, qualora una controversia implichi una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione, anche sollevata da una delle parti, il collegio arbitrale dovrà adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto arbitro unico del diritto dell'Unione, per ottenere una pronuncia vincolante. Il collegio arbitrale dovrà dirimere la controversia nel senso indicato dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.
26. L'accordo dovrà prevedere che, se una parte non adotterà le misure necessarie per conformarsi alla risoluzione vincolante di una controversia entro un periodo di tempo ragionevole, l'altra parte avrà il diritto di chiedere una compensazione finanziaria o di adottare misure proporzionate e temporanee, compresa la sospensione degli obblighi che le incombono nell'ambito dell'accordo.
27. L'accordo dovrà prevedere che, in caso di presunta inadempienza di una delle parti rispetto agli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo, l'altra parte avrà il diritto di adottare misure correttive provvisorie, compresa la sospensione di una parte o della totalità dell'accordo, che siano proporzionate al presunto inadempimento e al relativo effetto economico e sociale, a condizione di avviare una procedura di risoluzione delle controversie in relazione alla presunta violazione.
28. L'accordo, che dovrà fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dovrà comprendere una clausola linguistica a tale scopo.